CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.146

OGGETTO:

Convenzione con la Scuola dell'infanzia "San Giuseppe" periodo 1° agosto 2015/31 luglio 2018. Erogazione contributo straordinario, ai sensi dell'art. 10 della convenzione.

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Vice Sindaco	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
5. MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	Sì
6. OLLINO Dinamaria	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale **Avv. Guglielmo LO PRESTI**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Convenzione con la Scuola dell'infanzia "San Giuseppe" periodo 1° agosto 2015/31 luglio 2018. Erogazione contributo straordinario, ai sensi dell'art. 10 della convenzione.**

Il Sindaco – Ugo Baldi - così relaziona:

La Regione Piemonte in data 28 dicembre 2007 ha approvato la legge n. 28 avente ad oggetto "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa".

La legge regionale, all'art. 14, stabilisce quanto segue:

"Art. 14
(Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali)

1. *La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.*

2. *Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.*

3. *La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.*

4. *Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all' articolo 27.*

5. *Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo."*

E' da diversi anni che la Città di Santena è convenzionata con la scuola paritaria San Giuseppe, per fare fronte alla domanda di servizio e al numero limitato di posti nella scuola pubblica.
La gestione convenzionata è stata una importante risorsa sia in termini economici che in termini di qualità del servizio, come si evince dal giudizio espresso dagli utenti.

Dal controllo di gestione condotto sulla base dei rendiconti finanziari depositati agli atti comunali, si ricava quanto segue:

- l'Istituto scolastico ha un bilancio che pareggia su una cifra che si aggira sui 500.000,00 per anno.

- non gravano sul bilancio i costi relativi all'immobile, in quanto l'edificio è messo a disposizione in comodato d'uso gratuito dalla Parrocchia;

- le spese più rilevanti sono quelle derivanti dal costo del personale e gestione dell'immobile;

- le entrate principali derivano dai trasferimenti a vario titolo dello Stato, della Regione e del Comune di Santena, in quanto le rette a carico degli utenti incidono positivamente nel conto economico per una percentuale inferiore al 15%.

L'Istituto, sotto il profilo giuridico, è una scuola paritaria, gestita senza finalità di lucro, ex art. 3 del decreto M.P.I. del 21 maggio 2007; la scuola opera nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore.

La stipula della convenzione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- garantire l'iscrizione e la frequenza alla scuola dell'infanzia a tutti gli aventi diritto;
- assicurare la libertà di scelta alle famiglie ove iscrivere i propri figli;
- contenere la spesa pubblica per il diritto allo studio avvalendosi di risorse territoriali già esistenti messe a disposizione gratuitamente (edificio scolastico e personale volontario)
- riconoscere la funzione sociale della scuola dell'infanzia paritaria.

I contenuti della convenzione sono determinati dalle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti, le quali stabiliscono la durata minima del periodo di validità in almeno anni tre (D.G.R 4 giugno 2008 n. 32-8907).
La legge regionale pone a carico delle parti precisi obblighi e adempimenti quali:

- la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che il Comune eroga per le spese di gestione;
- il trasferimento all'istituto scolastico dei contributi regionali;
- l'obbligo del soggetto gestore di accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili;
- l'obbligo per il soggetto gestore di relazionare sull'attività svolta e di rendicontare dettagliatamente l'utilizzazione dei contributi.

La convenzione prevede un contributo comunale di €. 150.000,00 per ogni anno scolastico, rivalutabile con indicizzazione ISTAT a partire dal secondo anno di durata della convenzione.
L'art. 10, comma 2 della convenzione stipulata in data 17 settembre 2015 prevede la facoltà di rideterminare il contributo comunale in caso di rinnovi contrattuali del personale, riduzione dei trasferimenti o contributi pubblici, **necessità di lavori urgenti di manutenzione riguardanti l'immobile e/o gli impianti** e variazioni significative del numero degli iscritti.

Dato atto che:

- in data 19 dicembre 2016 il Parroco – Don Giuseppe Zorzan, legale rappresentante della Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli, proprietaria dell'immobile e legale rappresentante dell'Ente Scuola dell'Infanzia San Giuseppe ha avanzato la richiesta finalizzata ad ottenere un contributo comunale

straordinario per cofinanziare l'investimento di circa €. 30.000,00, necessario per sostituire la caldaia obsoleta e guasta, nonché revisionare l'impianto di riscaldamento per renderlo più efficiente e rispondente alla normativa vigente in materia di efficientamento energetico; l'ammontare dell'investimento è desumibile in dettaglio dal progetto/capitolato tecnico predisposto dall'Ing. Trimboli Ugo;

- la vigente convenzione non ha più previsto espressamente il rimborso da parte del Comune delle minore entrate per la scuola derivanti dalla frequenza agevolata degli alunni residenti a Santena, costo di frequenza determinato sulla base dell'ISEE, che per l'anno scolastico 2016/2017 ha riguardato circa 40 alunni santenesi e quindi in numero superiore rispetto alle originarie previsione in sede di accoglimento delle domande di iscrizione;

Dato atto che nel corrente esercizio – bilancio 2016 – residua in disponibilità l'ulteriore somma di €. 10.000,00 erogabile a titolo di contributo comunale a favore dell'Ente/Scuola dell'infanzia San Giuseppe per finanziare gli interventi urgenti ed indifferibili di sostituzione della caldaia e riqualificazione dell'impianto di riscaldamento e, solo per il corrente anno scolastico, per coprire in parte le minori entrate, non previste ne prevedibili, conseguenti all'aumento del numero di alunni santenesi frequentanti a tariffa agevolata.

Richiamata la legge regionale n. 28/2007;

Richiamato l'art. 14 del regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 31 marzo 2003 e s.m.i.;

Visto l'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di erogare, a favore dell'Ente/Scuola dell'Infanzia San Giuseppe, con accredito sul conto corrente dell'Istituto, di un contributo straordinario di €. 10.000,00, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 21/2003 e s.m.i,. da destinare al co-finanziamento degli interventi urgenti ed indifferibili di sostituzione della caldaia e riqualificazione dell'impianto di riscaldamento e, solo per il corrente anno scolastico, alla copertura parziale delle minori entrate, non previste ne prevedibili, conseguenti all'aumento del numero di alunni santenesi frequentanti a tariffa

agevolata.

2. di dare atto che documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo dovrà essere a disposizione del Comune per ogni eventuale verifica prevista dalla normativa vigente e dalla regolamentazione comunale.

3. di impegnare la somma complessiva di €. 10.000,0 a carico del seguente intervento cod. bilancio 04.01.1.04 capitolo 1347 denominato "contributi scuole materne private o religiose" del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 - esigibilità 2017;

4. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 – Capo II – è la Sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile P.O. Servizi Sociali, al Cittadino e alle Imprese.

5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

.

IL SINDACO	**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**
Firmato digitalmente	**Firmato digitalmente**
F.to: BALDI Ugo	F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.
I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma